

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASCO, BELUSSI ERNESTA, BOLDRIN, BOTTA, CARLOTTO, FUSARO, GIULIARI, GORIA, MASTELLA, SANESE, SOBRERO, ZOLLA

Presentata il 24 febbraio 1977

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, agli Istituti di previdenza ed al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui per il completamento di edifici costruiti a sensi dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a tutti noto il trapasso dei poteri tra Stato e Regioni, avvenuto con i decreti delegati del gennaio 1972, ha dato l'avvio ad una gestione più funzionale e decentrata di compiti prima svolti a livello centrale, consentendo di affrontare in modo più efficace e programmato le esigenze delle comunità locali.

Il fenomeno è assai evidente per quanto concerne il settore delle opere pubbliche di interesse locale per le quali l'iniziativa è stata per lo più assunta da comuni, province, consorzi e istituzioni di beneficenza.

Con il decreto delegato n. 8 del 15 gennaio 1972 è così venuta a decadere di fatto tutta la legislazione per i lavori pubblici a carattere locale introdotta in Italia dopo l'avvento della Repubblica a partire dalla cosiddetta legge Tupini, 3 agosto 1949, n. 589.

Tale legge è stata la prima forma di intervento organico, seguita poi da molte altre, con le quali lo Stato e per esso il Ministero dei lavori pubblici, ha promosso la soluzione di problemi interessanti le comunità locali in materia di strade, scuole, igiene, sanità, assistenza, ecc.

Senza addentrarci in un'analisi approfondita delle varie forme di intervento pubblico, è necessario cogliere un aspetto comune a tutta la passata legislazione ora definitivamente decaduta; in essa oltre a stabilire un intervento diretto in conto interessi, come per la legge n. 589, o in conto capitale (come avveniva per altre leggi) si è sempre prevista la possibilità di accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, anche per quegli enti, come le istituzioni di beneficenza, che non erano inclusi tra quelli autorizzati a godere di tale forma di credito dalla legge istitutiva della Cassa stessa.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con il trapasso dei poteri alle Regioni, avvenuto per il citato decreto delegato n. 8 del 15 gennaio 1972, è venuta meno anche la possibilità per tali enti di essere ammessi a fruire del credito da parte della Cassa depositi e prestiti.

In parecchi casi è rimasto interrotto il completamento di opere iniziate con il contributo dello Stato, a sensi dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, che riguardava appunto gli istituti di beneficenza; anche nei casi in cui i lotti di completamento o le perizie di revisione prezzi sono stati ammessi al contributo regionale, la Cassa depositi e prestiti non è più autorizzata a concedere il mutuo relativo.

È evidente la necessità di provvedere con urgenza al completamento di opere per le quali ogni ritardo significa ulteriore aumento di costi a seguito dell'inflazione di questi mesi.

Il provvedimento che si sottopone all'attenzione della Camera dei deputati mira appunto a questo scopo, cioè a ristabilire, limitatamente alle opere di cui il primo lotto fu finanziato con mutuo della Cassa

depositi e prestiti, l'autorizzazione ad ottenere il mutuo dagli Istituti di credito dipendenti dal Tesoro che sono normalmente abilitati a concedere mutui per le opere pubbliche.

Poiché la Cassa depositi e prestiti è oberata da molte richieste, si propone che, sempre con le stesse limitazioni, il mutuo possa essere concesso, in deroga alle leggi istitutive, anche dagli Istituti di previdenza e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Nulla viene innovato per quanto concerne le garanzie: infatti, come è noto, esse possono venir date agli Istituti di cui sopra solo con il rilascio di delegazioni da parte di comuni e province o con fideiussione su titoli.

Con l'approvazione che ci auguriamo sollecita della presente proposta di legge sarà così possibile diminuire rapidamente una serie di difficoltà oggettive che ancora esistono per il completamento di opere, prevalentemente di carattere assistenziale, che sono da tempo sollecitate dalle comunità locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, in deroga alle leggi istitutive, sono autorizzati a concedere mutui alle istituzioni di beneficenza di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni per il completamento e la revisione prezzi delle opere previste nel citato articolo e successive modifiche, a condizione che almeno un lotto dell'opera sia già stato finanziato con mutuo erogato da uno degli istituti di credito sopra menzionati.